



**regservices.ch**

by BX Swiss AG

# **Foglio informativo concernente le prove delle conoscenze richieste ai sensi dell'art. 6 LSerFi**

Foglio informativo del **servizio di registrazione** di BX Swiss AG del 20 luglio 2020





## INDICE

I.	Introduzione.....	3
1.	Scopo e oggetto .....	3
II.	Prova delle conoscenze ai sensi dell'art. 6 LSerFi.....	3
2.	Disposizioni fondamentali.....	3
3.	Presentazione delle prove.....	4
4.	Norme di comportamento.....	4
5.	Conoscenze specialistiche.....	6
6.	Periodi transitori ai sensi dell'art. 104 OSerFi.....	7
III.	Coordinamento tra i registri svizzeri .....	7
IV.	Riserva .....	7



## I. Introduzione

### 1. Scopo e oggetto

- 1.1. I consulenti alla clientela che desiderano l'iscrizione nel registro dei consulenti del servizio di registrazione di BX Swiss AG devono dimostrare di possedere le conoscenze specialistiche e la conoscenza delle norme di comportamento richieste ai sensi dell'art. 6 della Legge sui servizi finanziari (LSerFi). Il presente foglio informativo del servizio di registrazione spiega come si può fornire tale prova. Occorre distinguere tra conoscenza delle norme di comportamento e conoscenze specialistiche.

## II. Prova delle conoscenze ai sensi dell'art. 6 LSerFi

### 2. Disposizioni fondamentali

- 2.1. Le conoscenze specialistiche necessarie per l'attività del consulente alla clientela e la conoscenza delle norme di comportamento LSerFi devono essere dimostrate separatamente.
- 2.2. La domanda di iscrizione nel registro dei consulenti deve fornire un quadro complessivo coerente delle conoscenze richieste possedute da un consulente alla clientela. Nella valutazione da parte del servizio di registrazione, saranno prese in considerazione le seguenti prove:
- a) prova mediante diplomi esterni, attestati di formazione e certificati di offerenti terzi che sono già stati esaminati dal servizio di registrazione al fine di dimostrare le relative conoscenze;<sup>1</sup>
  - b) prova mediante diplomi interni, attestati di formazione e certificati del fornitore di servizi finanziari presso il quale è impiegato il consulente alla clientela, che sono già stati verificati e accettati dal servizio di registrazione al fine di dimostrare le relative conoscenze;<sup>2</sup>
  - c) prova mediante diplomi esterni e/o interni, attestati di formazione e certificati non ancora verificati e accettati dal servizio di registrazione. **Se non è possibile comprovare in altro modo le conoscenze necessarie, tali diplomi, attestati di formazione e certificati devono essere adeguatamente documentati nella domanda di iscrizione al registro dei consulenti, conformemente ai punti 4 o 5 della sezione II;**<sup>3</sup>
  - d) esperienza professionale pertinente in relazione all'art. 6 LSerFi come da curriculum vitae aggiornato e firmato;
  - e) conferma scritta da parte del datore di lavoro (volontaria) che il consulente alla clientela possiede le conoscenze specifiche nei campi di attività da registrare ai sensi dell'art. 3 lett. c LSerFi.
- 2.3. I consulenti alla clientela che non forniscono una prova completa mediante compimento di formazioni e formazioni continue possono dimostrare le conoscenze specialistiche necessarie mediante la loro esperienza professionale sulla base di un curriculum vitae aggiornato e firmato

---

<sup>1</sup> Questi diplomi sono pubblicati su [www.regservices.ch](http://www.regservices.ch) e possono essere selezionati nel rispettivo menu a tendina della piattaforma online di BX Swiss.

<sup>2</sup> Nel caso di formazione interna offerta dal fornitore di servizi finanziari presso il quale è impiegato il consulente alla clientela, il nome della relativa formazione deve essere indicato nella domanda. Tale nome è anche indicato nel registro pubblico.

<sup>3</sup> Si raccomanda di effettuare una verifica prima del processo di registrazione.



(punto 2.2. lett. d) e, in aggiunta, di una conferma scritta da parte del datore di lavoro (punto 2.2 lett. e).

- 2.4. Le conoscenze necessarie delle norme di comportamento devono essere provate in ogni caso con un'adeguata formazione/formazione continua. Una prova al riguardo sulla base dell'esperienza professionale non è sufficiente.

### 3. Presentazione delle prove

- 3.1. Nell'ambito della procedura di registrazione, il servizio di registrazione mette a disposizione dei consulenti alla clientela una preselezione di possibili diplomi/formazioni e formazioni continue (menu a tendina) sulla sua piattaforma online ([www.regservices.ch](http://www.regservices.ch)). Questi diplomi/formazioni e formazioni continue sono già stati verificati e accettati come prova delle conoscenze necessarie ai sensi dell'art. 6 LSerFi.
- 3.2. Se non è possibile dimostrare in altro modo le conoscenze necessarie, i consulenti alla clientela la cui formazione/formazione continua non è ancora disponibile come opzione di selezione devono di norma fornire la prova delle conoscenze insieme alle informazioni richieste ai sensi dei punti 4 e 5 della sezione II del presente foglio informativo. Le informazioni richieste devono essere fornite dal consulente stesso, dal suo datore di lavoro o dal suo istituto di formazione. Esse devono essere presentate al servizio di registrazione nell'ambito della procedura di iscrizione nel registro dei consulenti<sup>4</sup>. Se non è possibile fornire le informazioni richieste ai punti 4 o 5 della sezione II, è necessario fornire una giustificazione.

### 4. Norme di comportamento

#### 4.1. Requisiti

La conoscenza delle norme di comportamento della LSerFi deve essere dimostrata mediante una prova. In relazione alla formazione/formazione continua devono essere soddisfatte le seguenti condizioni in modo cumulativo:

- a) *La formazione/formazione continua deve avere una portata adeguata.*

La formazione/formazione continua deve essere sufficientemente approfondita in modo tale da permettere una trasmissione significativa dei contenuti di apprendimento rilevanti delle norme di comportamento ai sensi della LSerFi. In caso di formazioni iniziali in aula, la durata dovrebbe essere generalmente di almeno mezza giornata; le formazioni in aula ricorrenti (continuative o regolari secondo il punto 4.3 seguente) dovrebbero durare almeno due ore.

- b) *Deve essere possibile fornire una prova adeguata della partecipazione alla formazione/formazione continua.*

I partecipanti alla formazione/formazione continua devono essere in grado di dimostrare la loro partecipazione. Ciò può assumere la forma di un attestato da parte dell'istituto di formazione o di un certificato o diploma. La prova deve includere la data di partecipazione, il nome del partecipante, la denominazione della formazione e il nome dell'istituto di formazione.

---

<sup>4</sup> Si raccomanda di effettuare una verifica prima del processo di registrazione.



Per dimostrare la conoscenza delle norme di comportamento è anche possibile effettuare e superare un test adeguato (ad es. nell'ambito di uno studio individuale) o e-learning.

4.2. Contenuto minimo della formazione/formazione continua o contenuto che un test adeguato deve trattare

- a) norme di comportamento secondo le disposizioni degli articoli da 7 a 19 LSerFi e le disposizioni relative ai conflitti di interesse secondo gli articoli da 25 a 27 LSerFi, nonché le corrispondenti disposizioni dell'ordinanza e le interpretazioni sviluppate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia;
- b) disposizioni della LSerFi riguardanti l'obbligo di iscrizione nel registro dei consulenti e i relativi obblighi del consulente alla clientela e del suo datore di lavoro.

A seconda della natura del servizio finanziario fornito, il contenuto della formazione/formazione continua o di un test adeguato in relazione alle norme di comportamento può includere anche:

- c) in caso di attività relative all'acquisizione o alla vendita di strumenti finanziari: le disposizioni della LSerFi sull'obbligo di pubblicazione del prospetto e del foglio informativo di base;
- d) all'atto dell'accettazione e della trasmissione di ordini relativi a strumenti finanziari: le disposizioni della LSerFi sull'obbligo di pubblicazione del prospetto e del foglio informativo di base;
- e) in caso di raccomandazioni personali relative a operazioni su strumenti finanziari (consulenza in materia di investimenti): le disposizioni del Codice delle obbligazioni relative al mandato; e
- f) sufficiente conoscenza dei requisiti di legge relativi agli strumenti finanziari cui si riferisce l'effettiva attività del consulente alla clientela.

4.3. Contenuto minimo della formazione continua e regolare sulle norme di comportamento

In relazione al rinnovo dell'iscrizione ai sensi dell'art. 41 cpv. 2 OSerFi devono essere trattati anche i seguenti contenuti:

- a) modifiche alle norme di legge;
- b) approfondimento delle conoscenze delle norme di comportamento;
- c) prassi e giurisprudenza sulle materie della formazione di base;
- d) altre leggi sui mercati finanziari (LICol, LRD, LISFi, LInFi, ecc.) e i loro effetti sull'attività del consulente alla clientela.

4.4. Dati necessari per il riconoscimento delle formazioni e degli opportuni test nell'ambito delle norme di comportamento

Dati da presentare al servizio di registrazione per iscritto (riepilogo scritto e documentazione):

- a) dettagli dell'istituto di formazione, ovvero azienda, nome, indirizzo e campo d'attività;
- b) descrizione e tipo di formazione (ad es. e-learning, corso interno in aula, formazione esterna, ecc.);
- c) durata regolare della formazione (numero di ore/giorni, ecc.), se del caso;
- d) forma della prova della formazione o della conoscenza delle norme di comportamento;
- e) se del caso, informazioni sulla formazione continua prevista ai sensi del punto 3.3 della sezione II;



- f) in caso di formazioni e formazioni continue che non vengono effettuate in loco (ad es. e-learning): numero di domande per dimostrare la comprensione dei contenuti della formazione durante il test. Indicazione di quante volte il test può essere ripetuto (in caso di non superamento) e informazioni sull'intero pool di domande.
- g) altri particolari e informazioni rilevanti per il riconoscimento.

4.5. Nel caso di corsi di istruzione e formazione che non si svolgono a livello locale (ad es. e-learning), deve essere fornita una descrizione di come si garantisce che il partecipante al corso di istruzione e formazione sia il richiedente il test è in realtà la persona che si è iscritta al corso di perfezionamento o all'esame e come si può escludere un eventuale uso abusivo.

## 5. Conoscenze specialistiche

Le conoscenze specialistiche richieste ai sensi dell'art. 6 LSerFi devono essere dimostrate mediante la prova della partecipazione ad una formazione o formazione continua e/o mediante l'effettuazione e il superamento di un test adeguato e/o mediante altre prove secondo il punto 2 della sezione II (Disposizioni fondamentali). Le formazioni/formazioni continue o i test devono soddisfare i seguenti requisiti:

### 5.1. Requisiti per le conoscenze specialistiche

- a) *La formazione/formazione continua o il contenuto del test devono avere una portata adeguata.*

La formazione/formazione continua o il contenuto del test devono essere sufficientemente approfonditi da permettere l'acquisizione in modo significativo dei contenuti relativi alle conoscenze specialistiche ai sensi della LSerFi.

- b) *La formazione/formazione continua deve includere un esame/test con diploma/certificato.*

Deve essere possibile dimostrare di avere completato e superato una formazione/formazione continua mediante un diploma, un certificato o un altro titolo di studio.

- c) *L'esame/test è disciplinato da un apposito regolamento.*

Il regolamento d'esame deve prevedere chiari criteri relativi al superamento o all'esito negativo di un test. Inoltre, il regolamento deve spiegare le misure con cui viene garantita la qualità dell'esame/test e l'ulteriore sviluppo della formazione o del test.

- d) La formazione/formazione continua o il test riguardano i campi di attività specifici del consulente alla clientela ai sensi dell'art. 3 lett. c LSerFi.

### 5.2. Dati necessari per il riconoscimento di una formazione o formazione continua o di una prova mediante test

Dati da presentare al servizio di registrazione per iscritto (riepilogo scritto e documentazione):

- a) dettagli dell'istituto di formazione, ovvero azienda, nome, indirizzo e campo d'attività;
- b) tipo di formazione/formazione continua; per la prova delle conoscenze specialistiche devono essere indicate in particolare le categorie di servizi finanziari (ai sensi dell'art. 3 lett. c LSerFi) oggetto della formazione o del test;
- c) durata regolare della formazione (numero di ore/giorni di formazione, mesi, semestri, ecc.,) se del caso;



- d) requisiti per la partecipazione alla formazione/formazione continua o al test;
- e) descrizione del contenuto della formazione/formazione continua (panoramica degli obiettivi e dei contenuti didattici) o del test;
- f) numero di anni di esperienza professionale (se del caso) richiesti per ottenere la certificazione attestante le conoscenze specialistiche;
- g) livello di formazione/formazione continua o test relativamente al gruppo target rilevante nel settore dei servizi finanziari (ad es. principianti, avanzati, professionisti);
- h) Paese/i in cui viene offerta la formazione o il test;
- i) certificazioni delle formazioni/formazioni continue o prova del superamento del test (campione o copia del diploma, certificato, ecc.);
- j) numero delle domande d'esame nel pool rispetto al contenuto della formazione e la quota necessaria per superare il test;
- k) dettagli di riconoscimenti esistenti delle prove da parte di altre autorità o organismi; e
- l) tutti gli altri particolari e informazioni rilevanti per il riconoscimento.

## **6. Periodi transitori ai sensi dell'art. 104 OSerFi**

- 6.1. Durante il periodo transitorio ai sensi dell'art. 104 dell'Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), è possibile effettuare l'iscrizione nel registro dei consulenti senza prova di conoscenza delle norme di comportamento e/o di conoscenze specialistiche. I consulenti alla clientela che si avvalgono del periodo di transizione devono fornire la prova necessaria entro la fine del 2021, altrimenti saranno cancellati dal registro.
- 6.2. Le iscrizioni nel registro dei consulenti senza prova delle conoscenze richieste ai sensi dell'art. 6 LSerFi durante il periodo transitorio saranno contrassegnate da un'annotazione nel registro dei consulenti indicante che il consulente alla clientela si è avvalso della disposizione transitoria di cui all'art. 104 OSerFi.

## **III. Coordinamento tra i registri svizzeri**

- 7.1. Ai sensi dell'art. 35 cpv. 4 OSerFi, tutti i servizi di registrazione autorizzati dalla FINMA devono provvedere a un coordinamento adeguato della loro prassi. Ciò comprende anche lo scambio di informazioni relative alla formazione/formazione continua nonché i test che un servizio di registrazione ai sensi dell'art. 6 LSerFi ritiene adeguati come prova delle conoscenze specialistiche richieste e della conoscenza delle norme di comportamento.

## **IV. Riserva**

- 8.1. Il presente foglio informativo può essere modificato in qualsiasi momento. Sulla base del presente foglio informativo non è possibile far valere alcuna rivendicazione legale contro BX Swiss AG, in particolare in relazione alla valutazione da parte del servizio di registrazione riguardo all'adeguatezza delle prove ai sensi dell'art. 6 LSerFi.
- 8.2. In caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, fa fede la versione tedesca.